

UNIONE VALLI E DELIZIE
dei COMUNI di ARGENTA, PORTOMAGGIORE e OSTELLATO - Prov. FE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

| | |
|----------------------|---|
| Verbale n. 18 | Data 15.12.2021 |
| OGGETTO | Parere sulla revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 |

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 15, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio dell'Unione ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2020 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione";

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Richiamati

- il piano di razionalizzazione straordinario approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 21 in data 12/10/2017 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016;
- il piano di revisione periodica delle partecipate alla data del 31/12/2017 approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione e n. 32 in data 20/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016;
- il piano di revisione periodica delle partecipate alla data del 31/12/2018 approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 47 in data 23/12/2019;
- il piano di revisione periodica delle partecipate alla data del 31/12/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 28 in data 29/12/2020;

Visto il D.lgs. 175/2016 ed in particolare l'articolo 20, il quale disciplina la revisione periodica delle partecipate, in base al quale le amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Visto altresì l'art. 24, comma 5-bis, del d.lgs. 175/2016, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5);

Vista la proposta in oggetto, dalla quale emerge che vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, ed in particolare:

| ND | Denominazione e codice fiscale società | % di part. | Misura di razionalizzazione prevista | Tempi di realizzazione degli interventi |
|----|--|------------|---|--|
| 1 | Lepida S.p.A. | 0,0014% | <p>1. Rafforzare ulteriormente il progressivo avvicinamento della disciplina aziendale in materia di missioni e trasferite, in Italia e all'estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche situazioni contrattuali esistenti, ai fini di una attenta gestione delle risorse economiche.</p> <p>2. Prevedere che, per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul "valore della produzione" non superi l'analoga incidenza media aritmetica percentuale delle medesime "spese" degli ultimi cinque bilanci di esercizio precedenti", approvati all'inizio del medesimo esercizio.</p> | Le azioni di razionalizzazione dovranno essere concluse entro l'anno 2022. |

Vista inoltre la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione approvate in occasione della revisione periodica delle partecipate al 31/12/2019;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerata la coerenza del piano con la normativa sovraordinata;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 15.30

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Micaela Raggi